



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO UNITÀ TRASPORTO PASSEGGERI NELLA LAGUNA DI GRADO

Il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado

- VISTO** il DPR 435/1991 di approvazione del “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTA** il Dispaccio prot. 4130566 in data 11/05/1987 dell'allora Ministero della Marina Mercantile;
- VISTO** il D.P.R. 18/04/2006, n. 231 con il quale vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;
- VISTO** il D.lgs. 71/2015, di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
- VISTA** la Circolare Titolo: Personale Marittimo - Serie: Tabelle di armamento n. 001, del 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza del naviglio mercantile e da pesca nazionale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 e ss.mm.ii. recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Grado;
- CONSIDERATO** che la citata circolare, nell'individuare il campo di applicazione ovvero le tipologie di unità soggette (para 2.A.1), prescrive al para 2.A punto 3), che *“Per le unità di cui al punto 2) e per le unità non rientranti nel campo di applicazione di cui al punto 1), la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili”*;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 96471 in data 01/08/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale viene indicata la competenza dell'Autorità marittima a stabilire le tabelle di armamento del naviglio escluse dal campo di applicazione della circolare n° 001/2010 nel rispetto, comunque, dei criteri di sicurezza applicabili in essa enunciati;
- VISTI** i titoli professionali marittimi previsti dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, in relazione alle qualifiche di coperta e di macchina;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere alla determinazione delle tabelle minime di armamento delle unità da passeggeri abilitate alla navigazione all'interno delle acque tranquille della laguna di Grado, ad eccezione di quelle impiegate per i servizi di trasporto pubblico locale;

- VISTA** la propria Ordinanza n.42/2022 in data 23/06/2022;
- VISTA** la Circolare titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n.92 in data 04/01/1994, con la quale l’allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo;
- VISTA** la Circolare prot. n.3102440 in data 13 luglio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo;
- VISTO** il foglio prot. 2056 in data 03/03/1997 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;
- VISTO** il foglio prot. n. 82/001383/sic.nav. in data 15/05/1997 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto;
- VISTO** il Decreto n. 06/2004 emanato in data 27/12/2004 da quest’Ufficio Circondariale Marittimo, relativo alla determinazione dei limiti operativi per la navigazione in “acque tranquille” nel Circondario Marittimo di Grado;
- VISTA** l’Ordinanza n. 42/2000 in data 24/05/2000 della Capitaneria di Porto di Venezia con la quale vengono approvate le tabelle minime di armamento per le unità tipo taxi e granturismo adibite al Trasporto di passeggeri all’interno della Laguna Veneta;
- VISTA** l’Ordinanza n. 26/2020 in data 26/05/2020 della Capitaneria di Porto di Chioggia con la quale vengono approvate le tabelle minime di armamento per le unità tipo taxi e granturismo adibite al Trasporto di passeggeri ed abilitate alla navigazione speciale “nazionale locale limitata alla laguna di Venezia”, operanti nell’ambito del Circondario Marittimo di Chioggia;
- VISTA** l’Ordinanza n. 83/2012 in data 18/10/2012 della Capitaneria di Porto di Monfalcone con la quale venivano disciplinate le tabelle minime di armamento per le unità abilitate alla navigazione speciale limitata alle acque tranquille della laguna di Grado e Marano Lagunare;
- CONSIDERATO** l’esercizio del potere di disciplina deve essere improntato ai principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, assicurando parità di trattamento tra gli utenti e introducendo prescrizioni adeguate e strettamente necessarie al perseguimento delle esigenze di sicurezza e di regolare svolgimento delle attività;
- VISTO** il verbale della pubblica consultazione avvenuta in data 01/09/2026, nel quale sono riportate le esigenze e le valutazioni espresse dalle associazioni sindacali nonché dai rappresentanti delle società armatrici intervenute, in merito alla determinazione delle tabelle minime d’armamento di sicurezza delle unità di bandiera nazionale adibite o impiegate nel circondario marittimo di Grado, limitatamente alla laguna di Grado;
- RITENUTO** opportuno, per quanto precede, definire con il presente provvedimento la composizione qualitativa e quantitativa delle tabelle minime di sicurezza in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all’impiego delle unità adibite alla navigazione locale ex articolo 1, punto 41, DPR 435/91 sopracitato, anche dando così attuazione al disposto di cui all’art. 426 Reg. Cod. Nav. nel rispetto di quanto statuito a livello internazionale dall’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) con la Risoluzione dell’Assemblea n° 849(20) del 27.11.1997 sul miglioramento continuo degli standard di sicurezza a bordo delle unità mercantili e sul principio delle “*lessons learned*”;

CONSIDERATO che la determinazione delle tabelle minime di armamento richiede una valutazione aderente alle concrete modalità operative delle unità interessate, alle caratteristiche dei servizi svolti e alle esigenze di sicurezza della navigazione;

TENUTO CONTO che un periodo di applicazione limitato nel tempo consente di acquisire elementi informativi ed esperienze applicative utili per eventuali aggiornamenti o adeguamenti della disciplina, anche sulla base delle osservazioni che potranno emergere da parte degli operatori del settore e degli organi di vigilanza;

VISTO gli articoli 81 e 317 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

1. Le presenti tabelle minime di armamento si applicano esclusivamente alle unità da passeggeri, inferiori a 25 t.s.l. abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Grado, operanti all'interno delle acque marittime di competenza di questo Circondario Marittimo.
2. Le presenti tabelle minime di armamento, non si applicano alle unità di cui al comma 1 allorquando impiegate nel servizio di trasporto pubblico locale, per il quale si applica l'ordinanza n. 42/2022 in data 23/06/2022.
3. Le tabelle minime applicabili alle unità di cui ai commi precedenti, sono così determinate:

N. passeggeri	TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
Abilitate fino a 20	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina	(1)
Abilitate da 21 a 50	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Mozzo	
Abilitate da 51 a 120	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 01 Marinaio	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Marinaio	

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.

Articolo 2 (disposizioni di dettaglio)

1. Nel caso in cui le unità di cui al comma 1 siano dotate di mezzi collettivi di salvataggio, il numero di marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio (MAMS) deve essere corrispondente a quello indicato nel pertinente certificato di sicurezza.

Articolo 3

(Limiti di applicazione delle tabelle minime di armamento annesse all'ordinanza)

1. Le tabelle minime d'armamento annesse alla presente ordinanza devono intendersi determinate ai soli fini della sicurezza della navigazione per l'espletamento del servizio cui le unità sono destinate, purché i servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia e mensa siano garantiti da strutture di terra. La durata dei turni di lavoro non potrà eccedere i limiti prescritti *ex lege* e le ore di riposo dovranno essere fruite presso strutture di terra.
2. Qualora l'unità sia dotata di spazi di vita, alloggi, cucine e servizi igienici adeguati e certificati e l'armatore intenda impiegare l'unità su più turni di lavoro con permanenza a bordo dell'equipaggio, la tabella minima d'armamento dovrà essere determinata per ogni singola unità a cura dell'Autorità marittima e previa specifica istanza della società armatrice ai sensi della circolare 001/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in premessa citata, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili in essa enunciati.

Articolo 4

(Verifiche di rispondenza e rilascio delle spedizioni)

1. Alle unità cui si applica la presente ordinanza, che non risultino conformi alle previsioni delle tabelle annesse, e che, pertanto, siano considerate non armate in sicurezza, sono negate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione e dell'articolo 426 del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 5

(entrata in vigore e durata sperimentale)

1. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 11/09/2026;
2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono applicate in via sperimentale per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore.

Articolo 6 (sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/.

Grado, data della firma digitale

IL COMANDANTE
C.C. (CP) Domenico CASTRO
(firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DOMENICO CASTRO
IL COMANDANTE
In Data/On Date:
giovedì 10 settembre 2026 12:53:58